



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 29

Cooperazione nel settore della droga

1. Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle della sanità, della giustizia e dell'interno e di altri settori interessati, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze di tali droghe sui consumatori di droghe e sulla società nel suo insieme, nonché per conseguire una politica più efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle parti in materia. 3. La cooperazione tra le parti nel settore della droga comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sull'uso delle tecnologie dell'informazione nel controllo delle droghe, nonché su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attività di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonché i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-29>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it